

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 270

presentata dai Consiglieri regionali
CANU - COSSA - CAREDDA - CERA - FANCELLO - DE GIORGI - MANCA Ignazio -
MUNDULA

il 3 giugno 2021

Interventi per la tutela e la valorizzazione delle specie equine del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il patrimonio naturalistico della nostra isola costituisce una delle più importanti risorse che il mondo ci invidia e al quale non sempre fa riscontro un'adeguata sensibilità tesa a tutelarlo e valorizzarlo.

Varie specie animali differenziano la Sardegna dal continente: basti ricordare l'unicità del muflone, del grifone, dell'avvoltoio nero, della pernice rossa e della testuggine terrestre. E purtroppo sono ormai estinti la foca monaca, il lupo, l'orso e la talpa.

La Regione deve, con assoluta urgenza, dotarsi di una norma che stabilisca un sistema di tutela di alcune specie locali e autoctone delle popolazioni equine, riconosciute di eccezionale valore naturalistico, morfologicamente differenti rispetto a quelle continentali, assolutamente uniche e, purtroppo, gravemente minacciate da estinzione: il cavallino selvaggio della Giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara. Non possiamo permettere che fra qualche anno possa ripetersi l'errore commesso per la foca monaca, il lupo, l'orso sardo e la talpa.

Con la presente proposta di legge si intende in primo luogo accrescere la cultura della conoscenza di questo inestimabile patrimonio naturalistico dotandosi di una norma di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle tre specie equine autoctone minacciate di estinzione: il cavallino della Giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara, tutte specie esistenti esclusivamente nella Sardegna e riconosciute in Italia fra i quattordici genotipi di razza equina e asinina riconducibili a gruppi etnici locali. tipico della Sardegna e morfologicamente differente rispetto a quello continentale è l'asinello sardo, mentre sono assolutamente unici l'asinello bianco dell'Asinara ed il cavallino selvatico della Giara di Gesturi.

Il cavallino della Giara nonostante la bassa statura non è un pony ma geneticamente un vero e proprio cavallo di misure ridotte (altezza media al garrese 125 cm) ed è stato utilizzato dagli abitanti della Marmilla fino agli anni '50, per l'esecuzione dei lavori agricoli di aratura e trebbiatura. Ma l'avvento tecnologico delle macchine agricole è stato l'avvio del rischio di estinzione e ne ha decretato l'utilità e il vantaggio unicamente per la sua macellazione. La conformazione geografica dell'altopiano della Giara, invece, ha dal lato opposto favorito il processo di incontaminazione genetica di questa rarissima specie equina. L'asinello bianco dell'Asinara è un'altra specie unica e rarissima a forte rischio di estinzione (se ne contano meno di due centinaia) caratterizzata da una forte fragilità sanitaria (soprattutto infezioni intestinali) e dalla bassa fertilità femminile. L'altezza al garrese è dagli 85 ai 110 cm.

Si rende pertanto necessario promuovere un sistema di attività di conservazione e tutela genetica che, partendo dal rilevamento della consistenza numerica di ciascuna razza e istituendo l'anagrafe di ciascuna specie, avvii una campagna di verifica della paternità per i soggetti individuati, effettuata mediante tecniche di marcatura del DNA.

In Sardegna, fino agli anni Sessanta, l'asino era un elemento prezioso per la nostra società contadina, perché si prestava ai lavori più disparati: portava pesi, girava la mola per macinare, sostituiva il bue nel lavoro dei campi e il cavallo per cavalcare e trainare carretti. Non possederne almeno uno era una grave mancanza. "Gli è morto l'asino!" si diceva, per indicare che a qualcuno era successa una terribile disgrazia. Poi l'agricoltura industriale ha trasformato il mondo rurale e l'asino è stato sostituito dall'Ape.

Nel giro di pochi decenni gli asini sardi sono passati, nella nostra isola, da molte decine di migliaia a poche centinaia, rischiando quindi l'estinzione, mentre il numero di capi di cavallini della Giara, grazie all'acquisto nel 1997 da parte della XXV Comunità montana della Giara di Gesturi di 121 capi, oggi diventati oltre 200, pur non invertendo la tendenza, è cresciuto registrando di fatto un rallentamento del processo di estinzione ormai vistosamente in atto.

Nell'ambito delle azioni avviate dal Ministero per la salvaguardia della biodiversità animale, con decreto ministeriale del 27 luglio 1990, è stato istituito presso l'Associazione italiana allevatori (AIA) il registro anagrafico delle razze e popolazioni equine, riconducibili a gruppi etnici locali a limitata diffusione ed in via di estinzione; è stato, altresì, approvato il relativo disciplinare.

Con successivo decreto ministeriale del 12 luglio 1995 sono state approvate alcune modifiche al disciplinare e le relative norme tecniche. Le popolazioni cavalline considerate in Italia sono nove, tra le quali il cavallino della Giara, mentre le asinine sono cinque di cui due sono in Sardegna: l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara.

Per le tre specie equine e asinine a rischio di estinzione i dati rilevati relativi all'anno 2021 riportano i seguenti risultati:

Razza	Provincia	Puledri	Fattrici	Stalloni	Totale	Aziende
Cavallino della Giara	Cagliari	210	265	75	550	
Asino sardo	Cagliari	65	78	32	175	30
""	Sassari	35	43	12	90	16
""	Nuoro	81	122	20	223	62
""	Oristano	35	43	13	91	9
Asino bianco dell'Asinara	Sassari	40	68	22	130	4

La gravità della minaccia di estinzione delle tre specie equine è rappresentata, in maniera drammatica, dai numeri riportati nella tabella. Per questo motivo, con la presente proposta di legge si intende tutelare il futuro di queste importanti razze di equini, valorizzandone la qualità e proponendo-

ne l'impiego e la destinazione in ambiti diversi da quello del settore agricolo, come quelli turistico, pedagogico e terapeutico, ma anche favorendo l'organizzazione di fiere e rassegne ed assicurando la programmazione della riproduzione al fine di evitare l'eccessiva consanguineità e mantenere la variabilità genetica.

L'obiettivo è soprattutto quello della diffusione di una cultura che consenta di ottenere degli animali sani e ben curati, di promuoverne la vendita certificata (sulla base della provenienza, dell'età, dello stato di salute, e di altre indicazioni), di svilupparne l'utilizzo nei parchi e nelle aree protette, di impedire, a mezzo di appositi regolamenti, che l'eventuale carico sopportato risulti superiore alle effettive capacità di ogni singolo animale di assicurarne una fine onorevole.

L'asino è un animale poco prolifico: al termine di una lunga gestazione (dodici mesi) nasce un solo puledrino (i parti gemellari sono rarissimi). Per poter tenere un asino basta possedere un ettaro di terreno a pascolo, mantenerlo costa poco: si accontenta di un po' di fieno (e non occorre che sia di primissima qualità) e di molta acqua (dai 15 ai 30 litri al giorno), purché pulitissima. Polveri, foglie, torbidezza gliela fanno rifiutare, anche se sta letteralmente morendo di sete. Gli piace di tanto in tanto rotolarsi nella sabbia o comunque in qualcosa di polveroso, come la cenere del camino. In cambio è utilissimo per ripulire i boschi e "smacchiare" gli uliveti. L'asinello bianco dell'Asinara rischia oggi di scomparire proprio per uno squilibrio dell'ecosistema: l'eccessiva presenza della capra selvatica nell'isola dell'Asinara fa sì che non si abbia sufficiente alimentazione.

La presente proposta di legge, nell'intento di effettivamente tutelare, salvaguardare e promuovere la diffusione delle tre specie a rischio di estinzione, introduce inoltre la concessione di agevolazioni e contributi per alcuni utilizzi del cavallino della Giara, dell'asinello sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, che, se dovessero avere successo, garantirebbero la sicurezza della conservazione.

Fra questi utilizzi sono da considerarsi di grande rilievo i seguenti:

- a) onoterapia e ippoterapia. Sfruttando le caratteristiche fisiche e comportamentali dell'asinello sardo (di taglia ridotta, morbido da toccare ed accarezzare, paziente, lento nei movimenti ed incline alle andature monotone e controllate) e del cavallino della Giara (statura molto ridotta con altezza media di cm 120) è possibile offrire preziosi servizi non solo per la riabilitazione e cura degli handicap, ma soprattutto a favore di quelle persone, in particolare bambini, che avvertono l'esigenza di superare problemi di relazione e socializzazione più attinenti alla sfera affettiva ed emozionale, con risultati che compaiono velocemente e possono essere documentati. L'onoterapia e l'ippoterapia offrono programmi per l'introduzione graduale e sistematica di animali selezionati ed addestrati nelle immediate vicinanze di un individuo, o di gruppi di individui, per scopi terapeutici e permettono al bambino o all'adulto di sviluppare la personalità, le attività cognitive, la mobilità, le funzioni della mano, il linguaggio e la comunicazione, e soprattutto l'autoconsiderazione, attraverso un tipo di rapporto rassicurante che supera lo stress continuo della valutazione, del giudizio, della contraddizione.
- b) utilizzo agro-turistico. Le tre specie equine presentano una grande potenzialità per favorire la crescita di attività turistiche, soprattutto nelle zone interne, rivolte ai bambini e agli adolescenti. Le escursioni in groppa ai cavallini della Giara o agli asini possono essere molto attrattive partendo da percorsi semplici, anche lungo le spiagge, fino ad arrivare a percorsi più impegnativi ma sempre molto lenti e adatti a creare un giusto rapporto con l'animale e la natura;
- c) promozione del consumo di latte d'asina per usi alimentari, terapeutici e dietetici e nel settore della cosmesi. Il latte vaccino è l'alimento più frequentemente responsabile di allergie gastrointestinali. La normale terapia è fondamentalmente dietetica e si basa sulla esclusione delle proteine in esso contenute. Sono attualmente disponibili lattini prodotti dalle industrie alimentari che si basano sulla idrolisi delle proteine del latte, rendendole meno antigeniche, ma il loro elevato costo e la scarsa palatabilità possono costituire un problema per le famiglie ed i bambini. Il latte materno (raccolto e conservato in banche del latte) costituirebbe l'alternativa ideale, ma in Italia la sua disponibilità è molto limitata. La ricerca scientifica ha dimostrato che il latte d'asina è l'alimento di origine animale con le caratteristiche organolettiche più vicine al latte materno e può costituire il

trattamento d'elezione in bambini con allergie alimentari nei primi mesi di vita, soggetti che spesso non rispondono ad altre terapie. Alcuni componenti presenti nel latte d'asina sono di grande utilizzo anche nel settore della cosmesi;

- d) trekking someggiato. È un modo nuovo quanto antico di passeggiare verso mete che raggiungono il cuore delle emozioni. Passeggiare, camminare nella lentezza dei movimenti del corpo e del pensiero. Camminare laddove le osservazioni si intersecano e si uniscono formando pulsazioni, in cui si sprigiona la positività non di un andare per arrivare ma di un procedere per scoprire in ogni momento le bellezze dell'intorno. Camminare a fianco di un asino o di un cavallino della Giara, è una sensazione che riporta indietro, a quei tempi lenti di quando i viandanti portavano il passo appresso allo scandire delle giornate. Camminare con l'asino è impresso nell'uomo dai tempi dei primi spostamenti, da quando l'animale da sempre al suo fianco ha vissuto i primi passi dell'umanità. L'asino umile e sincero, mai traditore aspetta paziente l'inizio del cammino, affianca e aiuta.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità della presente legge.

Gli articoli 2 e 3 prevedono la concessione di contributi finalizzati alla promozione della cultura dell'utilizzo e la diffusione delle specie equine di cui all'articolo 1, mentre l'articolo 4 riconosce contributi in conto capitale per interventi sulle strutture e acquisto di attrezzature per l'allevamento.

L'articolo 5 istituisce presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il Comitato tecnico regionale per la tutela e la valorizzazione delle specie equine del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara e ne definisce la composizione ed i compiti. L'articolo 6 istituisce presso Agris i registri anagrafici regionali delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara.

L'articolo 7 istituisce presso Agris la Banca regionale della risorsa genetica delle specie equine a rischio di estinzione, dove confluiscono le risorse genetiche delle specie iscritte.

L'articolo 8 istituisce la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata da AGRIS, la quale Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e ad incentivarne la circolazione.

La riproduzione delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara è disciplinata dall'articolo 9, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 10 prevede il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione della presente legge con cadenza annuale.

L'articolo 11 assegna al Corpo di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia, agli agenti giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale il compito di vigilare sull'osservanza della presente legge.

L'articolo 12 promuove gli interventi assistiti di onoterapia e ippoterapia e promuove la formazione degli operatori coinvolti.

L'articolo 13 prevede il sostegno alla pastorizzazione, trasformazione e commercializzazione del latte d'asina finalizzata al consumo alimentare e all'utilizzo nel settore della cosmesi.

L'articolo 14 dispone le sanzioni in caso di violazione degli obblighi contenuti nella presente legge. Infine l'articolo 15 norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge e l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce l'esistenza di un interesse generale alla preservazione e alla tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale, delle popolazioni equine di eccezionale valore naturalistico, tipiche della Sardegna e morfologicamente differenti rispetto a quelle continentali e assolutamente uniche, minacciate di estinzione al fine di promuoverne l'allevamento nelle zone di origine o in altre zone del territorio sardo, quali:

- a) cavallino selvaggio della Giara;
- b) asino sardo;
- c) asino bianco dell'Asinara.

2. La morfologia e le caratteristiche delle specie di cui al comma 1 sono:

- a) cavallino selvaggio della Giara: altezza non superiore a metri 1,20, testa pesante, orecchie mobilissime, ciuffo abbondante, fronte piana, occhio a mandorla vivace e ganasce affilate, collo possente nei maschi, leggermente arcuato con criniera abbondante e ricadente sui due lati, torace irregolare, lombi corti, ventre a botte, groppa obliqua, coda mal attaccata e ricca di crini, appiombi non perfetti e spesso garretti vaccini, frequenti segni di rachitismo generale e zoccolo piccolo con parete quasi verticale e durissima, mantello predominante baio con stella in fronte;
- b) asino sardo: testa quadrangolare a profilo rettilineo, collo corto, spalla dritta e corta, garrese poco pronunciato, dorso leggermente disteso, lievemente depresso, lombi forti e ben attaccati, groppa corta e lievemente inclinata, petto sufficientemente largo e torace stretto e basso, arti robusti, articolazioni spesse e larghe, andature corte poco elastiche ma sicure, appiombi regolari e piede piccolo e duro, mantello sorcino, riga mulina crociata, bordo scuro delle orecchie; possono essere presenti zebrature alla spalla ed agli arti e ventre di biscia, vivace, rustico

- e frugale;
- c) asino bianco dell'Asinara: testa quadrangolare con profilo rettilineo, collo corto, spalla dritta e corta, garrese poco pronunciato, dorso leggermente disteso, lievemente depresso, lombi forti e ben attaccati, groppa corta e lievemente inclinata, petto sufficientemente largo e torace stretto e basso, arti robusti, articolazioni spesse e larghe, andatura corta ed insicura, appiombi regolari, piede bianco, piccolo e poco resistente, mantello bianco con muso roseo e occhi rosa-celesti.

3. La Regione, considerata la valenza della biodiversità zootecnica delle specie del cavallino selvaggio della Giara, dell'asinello sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, inserite tra i genotipi ammessi al riconoscimento delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali, si propone di conservarne il patrimonio genetico, culturale e ambientale, incentivandone l'impiego in tutto il territorio sardo, favorendo le iniziative pubbliche e private tendenti:

- a) a preservare la biodiversità autoctona delle specie;
- b) ad approfondire e diffondere la conoscenza di tale biodiversità;
- c) all'incremento della consistenza numerica del patrimonio, tendendo almeno al raggiungimento di un numero di soggetti tale da consentire il mantenimento senza eccessivi rischi di consanguineità, secondo le indicazioni di organismi scientifici riconosciuti;
- d) alla graduale ricostituzione e recupero delle caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali proprie di queste razze, in connessione con le funzioni produttive e con l'ambiente in cui queste ultime sono potenzialmente inseribili.

Art. 2

Misure e interventi di salvaguardia

1. La Regione promuove la cultura dell'utilizzo e la diffusione delle specie equine di cui all'articolo 1, concedendo:

- a) contributi, fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di ini-

- ziative di produttori e associazioni di allevatori, ad università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, organizzazioni per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di progetti pilota nel settore zootecnico volti allo sviluppo del loro allevamento estensivo, alla tutela della loro igiene e del loro benessere;
- b) contributi, nella misura di euro centocinquanta a capo, per la nascita e il mantenimento almeno quinquennale di capi delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, anche in età riproduttiva;
 - c) contributi per il primo acquisto di stalloni e fattrici registrati nel libro genealogico del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, nei limiti del cinquanta per cento nelle zone svantaggiate e del quaranta per cento nelle altre zone, delle spese ritenute ammissibili dalle normative comunitarie.

Art. 3

Incentivi per la diffusione

1. La Regione concede ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), contributi fino al quaranta per cento della spesa ammissibile finalizzati:

- a) alla diffusione del loro utilizzo come animali da compagnia per un turismo ecocompatibile;
- b) alla pratica del trekking someggiato;
- c) alla realizzazione di spettacoli e iniziative culturali che prevedano l'uso dell'animale nei momenti ricreativi;
- d) all'utilizzo come compagnia ideale per bambini e anziani, nelle campagne;
- e) alla diffusione dell'ippoterapia e onoterapia a favore dei diversamente abili;
- f) alla conoscenza delle eccezionali capacità organolettiche e nutritive del latte d'asina e delle indicazioni terapeutiche in particolari casi di allattamento alternativo a quello materno;
- g) a favorire iniziative imprenditoriali nel settore della cosmesi che utilizzino il latte d'asina;

- h) alla produzione e distribuzione del latte d'asina;
- i) alla realizzazione di mostre e rassegne e rodei equestri;
- j) all'utilizzo del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara come regolatori delle vegetazioni infestanti.

2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce l'accessibilità agli operatori del settore.

Art. 4

Interventi sulle strutture

1. Agli allevatori ed agli imprenditori agricoli, singoli e associati, sono concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 40 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, rispetto ai costi ritenuti ammissibili dalla normativa comunitaria per:

- a) costruzione o ristrutturazione di ricoveri per le specie cavallino selvaggio della Giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara;
- b) costruzione o ristrutturazione di staccionate, recinti ed abbeveratoi che agevolino il mantenimento del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara allo stato brado;
- c) realizzazione di stazioni di monta naturale pubblica e privata, fino al limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili, anche nelle zone svantaggiate;
- d) miglioramento di pascoli e prati-pascoli;
- e) acquisto di attrezzature tecnologiche che migliorino le attività di censimento e dialogo telematico fra gli allevatori e le strutture di studio e ricerca.

Art. 5

Comitato tecnico regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il Comitato tecnico regionale per la tutela e la valorizzazione delle specie equine del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco

dell'Asinara, composto:

- a) dall' Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale o un funzionario delegato, con la funzione di presidente;
- b) dal direttore di AGRIS Sardegna (Agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica sperimentazione e innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale) o da un suo delegato;
- c) dal direttore generale dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) o da un suo delegato;
- d) da due veterinari esperti del settore, designati dall'Ordine regionale dei veterinari;
- e) da un ricercatore universitario del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari designato dal preside della facoltà;
- f) da un ricercatore universitario della Facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari designato dal preside della facoltà;
- g) da un rappresentante del Parco dell'Asinara;
- h) da un rappresentante della Comunità montana della Giara di Gesturi o dell'Unione dei comuni della Giara;
- i) da due rappresentanti delle associazioni di tutela delle specie equine e asinine operanti in Sardegna.

2. Il Comitato tecnico regionale:

- a) elabora e propone annualmente alla Giunta regionale un programma regionale degli interventi per la tutela, salvaguardia e diffusione delle specie a rischio di estinzione del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara;
- b) esprime il parere obbligatorio sui criteri di riparto dei contributi previsti dalla presente legge;
- c) approva semestralmente la relazione sui dati statistici rilevati dall'anagrafe regionale delle specie equine a rischio di estinzione, di cui all'articolo 6, e di tutte le azioni tese al raggiungimento delle finalità della presente legge.

4. Ai componenti del Comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 6

Istituzione dei registri anagrafici regionali

1. Presso l'AGRIS è istituito il registro anagrafico regionale del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, in cui sono annotati gli animali riproduttori della razza con l'indicazione dei loro ascendenti e i nuovi nati. Ogni animale riproduttore è identificato con un appropriato ed idoneo sistema di identificazione elettronica.

3. Il registro anagrafico è regolato da apposito disciplinare regolante le modalità di tenuta ed organizzazione e le caratteristiche fisico-morfologiche caratterizzanti le specie del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara.

4. Il disciplinare di cui al comma 3 è proposto dall'AGRIS ed è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7

Banca regionale della risorsa genetica

1. Al fine di garantire la conservazione delle risorse genetiche delle specie equine del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, è istituita la Banca regionale della risorsa genetica delle specie equine a rischio di estinzione, presso l'AGRIS, di seguito denominata Banca.

2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

3. Nella Banca confluiscono le risorse genetiche delle specie iscritte.

4. Il regolamento che disciplina il funzionamento della Banca è approvato, con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura e riforma agropastorale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Rete di conservazione
e sicurezza delle risorse genetiche

1. È istituita la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall'AGRIS.

2. Della Rete fanno parte di diritto gli allevatori custodi delle specie equine e la Banca regionale della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione, di cui all'articolo 7.

3. Alla Rete possono aderire soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste da apposito regolamento, approvato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agropastorale con proprio decreto.

4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e ad incentivarne la circolazione.

5. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico volta al recupero, mantenimento e riproduzione delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara

6. Con apposito regolamento proposto dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 5, approvato con decreto dell'Assessore competente, sono definite:

- a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;
- b) le modalità di circolazione del materiale genetico.

Art. 9

Riproduzione delle specie a rischio di estinzione

1. La riproduzione delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione degli atti previsti dal decreto ministeriale n. 403 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate sulle attività svolte, con particolare riferimento a:

- a) iniziative assunte da soggetti pubblici o privati tendenti a preservare e ricostituire il patrimonio naturalistico delle specie equine a rischio di estinzione, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la valorizzazione dei prodotti;
- b) attività della Banca della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione di cui all'articolo 7;
- c) attività della Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'articolo 8;
- d) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle specie da tutelare e conservare iscritte nel registro regionale anagrafico di cui all'articolo 6, con dati statistici.

ci sulle quantità, sull'andamento anagrafico di ogni singola specie, sulla distribuzione territoriale e sugli utilizzi.

Art. 11

Compiti di vigilanza

1. Il compito di vigilare sull'osservanza della presente legge è demandato al Corpo di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia, agli agenti giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.

2. Le guardie giurate di cui al comma 1 devono possedere i requisiti determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica sicurezza.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza.

Art. 12

Tutela sostegno e promozione della onoterapia

1. La Regione, in applicazione dell'accordo Governo-regioni del 25 marzo 2015 con l'approvazione delle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali" e le successive note attuative del 25 maggio 2016:

- a) promuove e sostiene gli interventi assistiti di onoterapia e ippoterapia con l'utilizzo degli asini e i cavallini della giara, ritenuti di grande valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale a favore di soggetti con patologie fisiche, psichiche e sensoriali;
- b) promuove e sostiene, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, specifiche azioni formative a favore degli enti formativi accreditati, finalizzate a garantire il conseguimento delle qualifiche professionali degli operatori, in collaborazione con strutture pubbliche e aziende private

specializzate, in possesso di adeguati requisiti strutturali e gestionali.

Art. 13

Sostegno alla produzione del latte d'asina

1. La Regione al fine di assicurare tutela, sostegno e promozione della produzione e vendita diretta del latte crudo d'asina di giornata per il consumo giornaliero e per la pastorizzazione, trasformazione, e commercializzazione, sia ai fini dei consumi alimentari, terapeutici e dietetici e sia quelli di utilizzo nel settore della cosmesi, approva annualmente, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia, uno specifico piano di interventi contributivi a favore delle aziende e delle associazioni delle imprese del settore.

Art. 14

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente legge, la Regione dispone la revoca immediata dei finanziamenti, la restituzione delle somme percepite con gli interessi di legge, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 600.000 per l'anno 2021 e in euro 800.000 per i successivi anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse stanziato sul cap. SC08.0024 (missione 20 - programma 03 - titolo 1) e relativi programmi dell'Unione europea di progetti in materia di sostegno alle aziende del settore dell'allevamento e dell'agricoltura, conservazione della natura e del clima, il Programma europeo LIFE e le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati da fondi strutturali europei, nel quadro delle azioni prioritarie per Natura 2000.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2021-2023 sono introdotte le seguenti modificazioni:

in diminuzione

SC08.0024 (missione 20 - programma 03 - titolo 1) Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

2021	euro	600.000
2022	euro	800.000
2023	euro	800.000

in aumento

cap. (NI) Spese per gli interventi di tutela e valorizzazione delle specie equine a rischio di estinzione del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara

2021	euro	600.000
2022	euro	800.000
2023	euro	800.000.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).